

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Presso Fondazione ODCEC di Milano, Via Pattari n.6, C.F. 97785780152 ,è istituita la "CAMERA ARBITRALE E DELLA FONDAZIONE ODCEC DI MILANO" (in seguito anche soltanto "Camera ODCEC di Milano"), organismo camerale operante, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato, per il raggiungimento delle finalità di cui al seguente art. 2 del predetto statuto ed in applicazione dell'art. 4, lett. 1), dello Statuto e dell'atto costitutivo della Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a rogito Notaio Raffaella Achilli di Milano di data 10 giugno 2017, rep. n. 1491/871, in piena coerenza con la predetta Fondazione, ai cui indirizzi strategici si uniforma.
2. La sede legale della Camera ODCEC di Milano, nonché la sede amministrativa sono stabilite Fondazione ODCEC di Milano, Via Pattari n.6, cap. 20122 Milano.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La Fondazione ODCEC di Milano, Via Pattari n.6, dotata di autonomia di gestione, nei limiti indicati negli articoli seguenti, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare, secondo l'art. 4, lett. 1) dello Statuto della predetta Fondazione, quest'ultima ha per oggetto e scopo anche quello di "promuovere la cultura e le tematiche professionali delle a.d.r. (alternative dispute resolution), della negoziazione e dell'arbitrato; in via accessoria, istituire e/o promuovere Centri di mediazione dei conflitti e Camere Arbitrali, regolandone il funzionamento nell'ambito e nell'osservanza degli scopi sopra indicati della Fondazione, previa autorizzazione ministeriale, ove necessario. Gli eventuali onorari derivanti dalla loro attività costituiranno patrimonio della Fondazione da impiegarsi per il raggiungimento dei suoi scopi. Nella nomina degli arbitri andrà rispettato il principio di evitare conflitti di interesse, per cui non potranno essere nominati Arbitri i soggetti che rivestano cariche in organi della Fondazione. Organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione, arbitrato, negoziazione, mediazione ed altre tecniche di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti; rilasciare attestati di frequenza ai corsi e, ove possibile, certificati abilitanti all'attività o professione di conciliatore, mediatore, negoziatore o arbitro; svolgere attività di studio e promozione culturale, convegni, seminari, corsi, tavole rotonde,

pubblicazioni, studi, ricerche per promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di adr, nonché l'accreditamento tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 17 del citato Decreto Ministeriale n. 180/2010".

1. Alla luce di ciò, la Camera ODCEC di Milano svolge le seguenti funzioni:

- a) organizzazione di servizi di arbitrato, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;
- b) organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali;
- c) diffusione dei servizi di cui ai punti a) e b), anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio;
- d) organizzazione e promozione di convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di cui ai punti a) e b) e azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, o con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure di cui ai punti a) e b);
- e) organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

2. Nel perseguimento dei propri scopi, la Camera ODCEC di Milano opera secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio arbitrale, il quale opera nel rispetto delle linee generali e degli scopi della predetta Fondazione ODCEC di Milano, di cui costituisce un'articolazione ai sensi del menzionato art. 4 lett. 1) dello Statuto e dell'atto costitutivo della Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a rogito Notaio Raffaella Achilli di Milano di data 10 giugno 2017, rep. n. 1491/871.

Art. 3 - Regolamenti e procedure

1. I servizi di arbitrato, perizia contrattuale e arbitraggio sono

disciplinati da appositi regolamenti e procedure, deliberati dal Consiglio Arbitrale della Camera ODCEC di Milano.

Art. 4 - Organi

1. Gli Organi della Camera ODCEC di Milano sono:

- a) il Presidente (Presidente Fondazione ODCEC di Milano);
- b) il Segretario (Segretario Fondazione ODCEC di Milano.);
- c) il Tesoriere (Tesoriere Fondazione ODCEC di Milano);
- d) il Consiglio Arbitrale composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri nominati dal Presidente;

Art. 5 - Presidente

1. Il Presidente della Camera ODCEC di Milano è di diritto il Presidente della Fondazione ODCEC di Milano.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Camera ODCEC di Milano;
- b) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- c) adotta i provvedimenti del Consiglio Arbitrale;
- d) nomina gli arbitri e i periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure;
- e) nei casi di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti opportuni, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Arbitrale;
- f) designa due membri oltre al Segretario, al Tesoriere ed al Presidente del Consiglio Arbitrale.

Art. 6 - Segretario

1. Il Segretario della Camera ODCEC di Milano è di diritto il Segretario della Fondazione ODCEC di Milano;

2. Il Segretario svolge per la Camera ODCEC di Milano funzioni corrispondenti a quelle svolte come Segretario in seno alla Fondazione ODCEC di Milano.

3. Il Segretario è preposto della organizzazione dell'attività della Camera ODCEC di Milano.

4. Il Segretario è incaricato dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio Arbitrale e del buon andamento di ogni iniziativa programmata. Egli svolge, anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, l'attività non elencata tra i compiti del Consiglio Arbitrale, ancorché non espressamente prevista nel presente articolo.

Art. 7 - Tesoriere

1. Il Tesoriere della Camera ODCEC di Milano è di diritto il Tesoriere di Fondazione ODCEC di Milano.
2. Il Tesoriere svolge per la Camera ODCEC di Milano funzioni corrispondenti a quelle svolte come Tesoriere in seno alla Fondazione ODCEC di Milano.
3. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese, in esecuzione del preventivo economico e del bilancio di esercizio, quali capitoli del preventivo economico e del bilancio consuntivo d'esercizio della Fondazione ODCEC di Milano.

Art. 8 - Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, oltre che da due ulteriori membri nominati dal Presidente.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario. Esse sono valide con la partecipazione di almeno tre membri e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
3. Il Consiglio Arbitrale delibera in ordine alla organizzazione e alla individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il funzionamento della Camera ODCEC di Milano, nel rispetto del patrimonio della Fondazione ODCEC di Milano e delle linee programmatiche di questa, ed approva gli Statuti ed i Regolamenti per lo svolgimento dei servizi di arbitrato, perizia contrattuale ed arbitraggio.
4. Il Consiglio Arbitrale, in particolare:
 - a) adotta i piani di sviluppo della Camera ODCEC di Milano ed i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;
 - b) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, il quale costituisce un bilancio a parte rispetto a quello della Fondazione ODCEC di Milano;
 - c) approva le tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri, su proposta del suo Presidente;
 - d) approva i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali predisposti dal Comitato Scientifico della Fondazione ODCEC di Milano - se nominato;
 - e) fissa altresì le regole deontologiche per gli arbitri, periti ed arbitratori, su proposta o previo parere del Comitato Scientifico della Fondazione ODCEC di Milano - se nominato;

f) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera ODCEC di Milano;

g) esprime proposte e pareri sulla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera ODCEC di Milano, in linea con gli scopi e le linee programmatiche della Fondazione ODCEC di Milano.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

Gli organi della Camera ODCEC di Milano ed il personale dipendente sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure.

I componenti degli organi della Camera ODCEC di Milano che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti.

Art. 10 - Entrate

1. Le entrate della Camera ODCEC di Milano sono costituite da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- b) contributi stanziati dalla Fondazione ODCEC di Milano in relazione alla missione istituzionale della Camera ODCEC di Milano;
- c) contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
- d) altre eventuali entrate.

Art. 11 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato, previo parere del Comitato Scientifico della Fondazione ODCEC di Milano - se nominato, con deliberazione del Consiglio Arbitrale presa a maggioranza di almeno due terzi, da computarsi per eccesso, dei componenti in carica;

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Gestione della Fondazione ODCEC di Milano e successiva ratifica da parte del Consiglio Generale della medesima; da tale data decorrerà la durata della carica degli organi della Camera ODCEC di Milano.

- *Statuto - approvato dal Consiglio di Gestione in data 10 luglio 2017 delibera n.4/2017*
- *Modifiche approvate dal Consiglio di Gestione il 10 dicembre 2020 - delibera n.185/2020*